



COMUNE DI NOICÀTTARO
Città Metropolitana di Bari

**Ordinanza Sindacale N.
Del**

**177
17/11/2020**

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. RESTRIZIONI ALLA MOBILITÀ INTERNA AL TERRITORIO COMUNALE.

I L S I N D A C O

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 Ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 04 Novembre 2020;



COMUNE DI NOICÀTTARO
Città Metropolitana di Bari

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 04.11.2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 05 Novembre 2020;

VISTA la precedente propria Ordinanza n. 176 del 17.11.2020, con la quale si sono imposte restrizioni alle attività commerciali e artigianali, ai pubblici esercizi e attività di servizi;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo e il significativo incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale, con particolare riferimento al "quadro" locale che risulta tra i più critici e preoccupanti della Città Metropolitana di Bari;

SENTITI, per le vie brevi, Sua Eccellenza il Prefetto di Bari, il Presidente della Regione Puglia, il Direttore Generale della ASL BA e il Dirigente del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, con i quali si è condiviso il presente provvedimento, ritenendolo meritevole di emanazione al fine di contrastare l'incremento esponenziale del contagio da Covid-19 in atto all'interno del territorio comunale;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 secondo cui in caso di emergenze sanitarie il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti e ritenuto sussistente, nell'odierna situazione, sussistere gli elementi emergenziali per l'adozione del provvedimento "extra ordinem";

ORDINA

- 1. A decorrere dal 18.11.2020 e sino al 03.12.2020, è fatto divieto assoluto di mobilità, pedonale e su veicoli (privati e pubblici), all'interno del territorio comunale, dalle ore 19:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, con esclusione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, da rendersi mediante il possesso di autodichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si allega in copia al presente provvedimento.**
- 2. Per le giornate domenicali del 22 e 29 novembre 2020 il divieto di cui al precedente punto 1. è esteso all'intera giornata e, segnatamente, dalle ore 19:00 del sabato precedente alle ore 05:00 del lunedì successivo.**
- 3. In deroga a quanto stabilito ai precedenti punti 1. e 2., sarà consentita la mobilità nelle seguenti fasce orarie e relativi casi:**
 - a. dalle ore 19:00 alle ore 21:30, al fine di consentire il ritiro degli alimenti da asporto, previa prenotazione, presso i pubblici esercizi (ristoranti e pizzerie) e attività artigianali (pizzerie da asporto, rosticcerie e friggitorie). Sarà necessario rendere apposita autodichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e che in copia si allega, indicando il luogo di ritiro della merce, nonché il numero di ticket e l'orario di consegna;**
 - b. dalle ore 08:30 alle ore 12:30, nelle giornate domenicali del predetto periodo, al fine di consentire il ritiro degli alimenti da asporto, previa prenotazione, presso i pubblici esercizi (pasticcerie) e attività artigianali (pasticcerie). Sarà necessario rendere apposita autodichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e che in copia si allega, indicando il luogo di ritiro della merce, nonché il numero di ticket e l'orario di consegna.**
- 4. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio del comune di Noicàttaro.**

INFORMA



COMUNE DI NOICÀTTARO
Città Metropolitana di Bari

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite la pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet istituzionale e con ogni mezzo ritenuto idoneo.

TRASMETTE

La presente ordinanza a Sua Eccellenza il Prefetto di Bari, al Presidente della Regione Puglia, al Direttore Generale della ASL BA e al Dirigente del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, nonché sia al Comandante della Polizia Locale, sia al Comandante della locale Stazione Carabinieri e sia al Comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Mola di Bari, affinché ne diano esecuzione.

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19.

Avverso il presente provvedimento, a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90, è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. della Puglia oppure, in via alternativa potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 gg. dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità disciplinate dall'ordinamento giuridico.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Sindaco

INNAMORATO RAIMONDO / ArubaPEC S.p.A.